



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0124/454611

C.a.p. 10086

e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Fax 0124/29102

Ordinanza n. 60/2024

OGGETTO:

GARA CICLISTICA AGONISTICA INTERNAZIONALE DENOMINATA "107° GIRO CICLISTICO D'ITALIA", 2^ TAPPA "SAN FRANCESCO AL CAMPO – SANTUARIO DI OROPA", INDETTA PER IL GIORNO 05 MAGGIO 2024 - SOSPENSIONE TEMPORANEA CIRCOLAZIONE STRADALE E MODIFICHE ALLA VIABILITÀ.

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO che il giorno domenica 05 Maggio 2024, transiterà nel Comune di Rivarolo Canavese, la 2^ Tappa "San Francesco al Campo - Santuario di Oropa" del 107° Giro Ciclistico d'Italia;

RITENUTO che si rende necessaria l'adozione di provvedimenti in materia di circolazione stradale per assicurare la sicurezza degli atleti e il regolare svolgimento della competizione agonistica, garantendo l'incolumità pubblica;

PRESO ATTO della comunicazione della Questura di Torino pervenuta al Protocollo Generale n. 7429 in data 10/04/2024, relativa alla trasmissione delle disposizioni impartite, seguito sopralluogo tecnico;

VISTI gli allegati dell'istanza di rilascio autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica di cui all'oggetto, nei quali sono indicati dettagliatamente gli orari, le strade interessate ed i tratti ove, per questioni logistiche, è necessario vietare la circolazione stradale e la sosta dei veicoli;

TENUTO CONTO che occorre adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare pericoli sia per gli organizzatori che per gli atleti partecipanti, nonché per gli spettatori e per l'utenza in generale, considerato il momento di aggregazione sociale connesso alla manifestazione sportiva, nonché fornire idonea informazione ed assistenza alla popolazione;

CONSIDERATO il rilevante impatto locale comportante rischio per la pubblica sicurezza e privata incolumità in ragione del considerevole afflusso di persone previsto, nonché della gestione della criticità legata alla necessità di interdire al traffico per alcune ore, i principali assi viari cittadini, pur dovendo garantire le principali funzioni di pronto intervento e soccorso nei confronti della popolazione e che, pertanto, si rende necessario l'impiego del Personale Volontario di Protezione Civile, con il coordinamento delle Forze dell'Ordine, onde poter sopperire alle varie necessità;

VISTI gli artt. 5 – 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii., con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. – Testo Unico Ordinamento Enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale di Rivarolo Canavese;

ORDINA

- La sospensione della circolazione stradale, per tutte le categorie di veicoli, in Via Favria, Via San Francesco d'Assisi, Piazza Aimone Chioratti, Corso Indipendenza e Corso Italia, il giorno **domenica 05 Maggio 2024 dalle ore 11,00 alle ore 13,45** e comunque sino al termine del transito della corsa ciclistica; nelle medesime strade è, inoltre, istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 10,00 alle ore 13,45.

Durante il periodo di passaggio della competizione ciclistica è fatto divieto a tutte le categorie di veicoli provenienti da strade, accessi, diramazioni laterali, passi carrabili e proprietà private non espressamente elencate, di immettersi nel percorso della gara ciclistica; è inoltre vietato l'attraversamento di strade, vie e piazze a tutti i pedoni, fatto salvo l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti dovuti a modifiche della tabella oraria o dipendenti da altri fattori imprevedibili che comportino necessariamente l'anticipo o il posticipo delle limitazioni di traffico dei veicoli nelle strade interessate.

La circolazione stradale, ove possibile, verrà deviata su percorsi alternativi opportunamente segnalati con segnaletica stradale.

Dai provvedimenti emessi sono esclusi i veicoli utilizzati dagli organizzatori della manifestazione e organi di stampa accreditati, le ammiraglie al seguito della corsa ciclistica, i veicoli di emergenza e soccorso, i veicoli utilizzati dal personale delle Forze di Polizia e quelli utilizzati dal personale dei Gruppi di Protezione Civile

ed altre Associazioni volontarie autorizzate.

PRECISAZIONI

La presente ordinanza è di carattere temporaneo e modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigente sulle vie, strade e piazze interessate e su quelle limitrofe. In detto ambito temporale, salvo che sia prescritto diversamente nelle zone interessate, mantengono piena efficacia le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti vigenti in loco, a meno che non siano in contrasto o incompatibili tra loro.

In ogni caso la sospensione della circolazione stradale verrà effettuata in ossequio alle disposizioni impartite dall'UTG-Prefettura di Torino competente territorialmente.

La gara ciclistica competitiva Giro d'Italia sarà anticipata e seguita con congruo distacco dalle scorte della Polizia Stradale.

I provvedimenti adottati con la presente ordinanza hanno efficacia anche nei confronti dei veicoli e/o loro conducenti in possesso di autorizzazione al transito e/o sosta a qualunque titolo rilasciati o posseduti.

Per l'ambito temporale di validità della presente ordinanza, per far osservare i provvedimenti adottati, ad esclusione dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, gli organi di Polizia Stradale, nell'espletamento delle mansioni di competenza, saranno coadiuvati da personale volontario dei Gruppi di Protezione civile e di altre Associazioni a carattere volontario.

Per la sospensione della circolazione stradale della S.p. n. 222, ovvero delle strade di competenza della Città Metropolitana di Torino si rimanda all'ordinanza della Prefettura di Torino, indicativamente avverrà due ore e trenta minuti prima del passaggio della corsa ciclistica sino al passaggio dell'automezzo "Fine Gara Ciclistica".

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili, potranno essere adottati dagli organi di Polizia Stradale con apposizione di segnaletica, transenne o presenza di proprio personale.

APPOSIZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE

Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero quello di altre imprese abilitate e/o facenti parte dell'organizzazione della manifestazione sportiva, è incaricato, nelle strade interessate, all'apposizione della segnaletica stradale con relativi pannelli integrativi e della transennatura, nonché alla copertura/rimozione della segnaletica contrastante.

PUBBLICITÀ

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio digitale, sul sito ufficiale della Città di Rivarolo Canavese www.rivarolocanavese.it e collocazione della segnaletica stradale provvisoria, transenne e cartelli di informazione sulle strade interessate, oltre che con presenza di personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e Volontari di Protezione Civile.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso all'UTG-Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, al Responsabile Settore LL.PP. del Comune di Rivarolo Canavese e all'Organizzatore, nonché alla Stazione Carabinieri di Rivarolo Canavese, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Ivrea e al Servizio di Emergenza Sanitaria competente per territorio.

VIGILANZA

Il Corpo di Polizia Locale, nonché gli appartenenti agli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo C.d.S., sono incaricati per la prevenzione, il controllo e la repressione delle violazioni alle norme contenute nella presente ordinanza; le deviazioni e le temporanee interruzioni della circolazione stradale saranno rese operanti dal personale addetto e potranno essere adottate eventuali ulteriori misure, qualora ne emerga la necessità per esigenze di sicurezza della circolazione stradale a tutela dell'incolumità pubblica, con l'ausilio dei Volontari di Protezione Civile e delle Associazioni Volontarie autorizzate e/o convenzionate.

RICORSI

Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per incompetenza – eccesso di potere – violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede in Torino.

Avverso la presente ordinanza è altresì, ammesso "Ricorso Amministrativo" a norma dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) e con le modalità indicate all'art. 73 del D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii. (Regolamento di Attuazione alle norme del Nuovo Codice della Strada), da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Dalla Residenza Municipale, 24 Aprile 2024.



IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
firmato digitalmente
Comm.rio CAVALLO Sergio

